

ripartita fra le persone dell'equipaggio in proporzione dei rispettivi salari.

Qualora per operare il salvamento siasi dovuto prolungare il viaggio, l'arruolato a viaggio avrà inoltre diritto all'aumento di salario secondo le leggi commerciali.¹

CAPO XIII.

Della pesca.

139. La pesca marittima si divide in pesca *limitata* ed in pesca *illimitata*.

La pesca limitata è quella che si fa nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di pesca cui appartiene il battello che la esercita, e comprendel'interno de' porti, i canali e stagni in cui le acque siano salate ed abbiano comunicazione col mare.

La ripartizione del litorale dello Stato nei diversi distretti di pesca sarà fatta con decreto reale sulla proposta del Ministro della marina.

La pesca illimitata è quella che si fa all'estero, ovvero nello Stato oltre i limiti del distretto a cui appartiene il battello.²

140. La pesca nei mari dello Stato è sottoposta all'amministrazione marittima, per quanto spetta alla polizia del mare e della navigazione ed all'eseguimento della legge sulla pesca.

141. Lo stabilimento di tonnare o mugginare nelle acque dello Stato, come pure lo stabilimento in mare o sulle spiagge, di opere opportune all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne, non potranno effettuarsi se non per concessione del Ministro della marina, salvi i diritti già acquistati da altri su tali pesche.³

142. Le dette concessioni saranno fatte coll'onere di un annuo canone, e con ogni altra condizione da determinarsi nei relativi atti.⁴

¹ Confr. C. Comm., 521 e seg.

² Confr. C., 412, 414; R., 729. Per la ripartizione dei distretti di pesca, vedi R. D. 14 giugno 1914, n. 595.

³ Le concessioni di tonnare sono disciplinate dal C. M. M. e dal regolamento relativo, e non dalla legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato; perchè possa prescindere dall'asta nella concessione di una tonnara, basta che le domande di più richiedenti siano fra loro diverse per le condizioni offerte e per le diverse utilità che l'uso proposto arreca al pubblico; onde può concedersi la tonnara senza esperimento di asta a chi offra di sfruttare la tonnara stessa con maggiore vantaggio nell'interesse generale (C. Stato, Sez. IV, 15 marzo 1918 - *Giurispr. Ital.*, II, 126).

Confr. C., 411.

⁴ Confr. R., 757, 811.